Verbale di Accordo

Il giorno 27 luglio 2006 si sono incontrati a Roma la Upim srl rappresentata, dai Sigg. M. Bressan e P. Maldini, e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL ed Uiltucs-UIL, rispettivamente nelle persone dei Segretari sigg. M. Meschieri, G. Pirulli e M. Marroni al fine di continuare l'esame congiunto di cui all'art. 4, Co 5, L. 223/91 a fronte della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 stessa legge avviata dalla Azienda con comunicazione datata "Rozzano 7/4/2006".

Premesso che

Durante gli incontri fin qui svolti l'Azienda ha illustrato alle OOSS il piano di rilancio di Upim con l'obiettivo del risanamento, che si articolerà, nel corso dei prossimi anni, sia in significativi investimenti nella rete di vendita - attraverso l'apertura di nuovi negozi e la ristrutturazione secondo nuovi criteri di layout dei negozi esistenti - sia nella necessità di procedere alla chiusura di negozi non redditizi ed, in generale, al recupero di efficienza.

Le OO.SS., pur apprezzando nel suo complesso gli obiettivi generali del piano di rilancio e risanamento presentato, hanno manifestato la loro preoccupazione per le ricadute occupazionali derivanti dagli interventi delineati ed hanno garantito la loro disponibilità a ricercare, assieme all'Azienda, tutte le possibili soluzioni per ridurre l'impatto occupazionale.

Ciò premesso, nell'incontro odierno, dopo ampia ed approfondita discussione è stato raggiunto il seguente accordo.

1) Relativamente ai Negozi in chiusura (come indicato dalla comunicazione aziendale del 7/4/06) le Parti, al fine di ricercare soluzioni che attutiscano le ricadute occupazionali derivanti dalle chiusure dei Negozi, decidono di fare ricorso ai seguenti strumenti:

a) l'Azienda farà ricorso alla C.I.G.S. a zero ore per cessazione di attività anche al fine di ricercare soluzioni il cui utilizzo è finalizzato a consentire il riassorbimento del personale nell'ambito aziendale nonché la ricerca di soluzioni occupazionali alternative;
b) nei 12 mesi di durata della C.I.G.S. a zero ore saranno collocati in mobilità ex l. 223/91 i dipendenti impiegati nelle Unità in chiusura che conseguiranno i requisiti pensionistici entro i termini di fruizione individuale della mobilità stessa;
c) ad eccezione di coloro che conseguiranno i requisiti pensionistici di cui al punto b) l'Azienda, in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, offrirà la possibilità di trasferimento su altri Negozi Upim (indicati dall'Azienda con capacità di assorbimento). In tal caso saranno mantenute per i trasferiti le condizioni contrattuali acquisite e l'orario complessivo settimanale, mensile e annuo, fatto salvo l'adattamento della distribuzione dell'orario di lavoro alle necessità organizzative dei Negozi riceventi. Inoltre l'Azienda ricercherà possibili soluzioni occupazioni alternative presso terzi. In caso di esito positivo l'Azienda ne darà tempestiva informazione alle OOSS a cui farà seguito il confronto di merito anche in relazione al trattamento applicato. L'eventuale trasferimento dei lavoratori in altre società dovrà avvenire comunque su base volontaria.

2) Relativamente ai Negozi non in chiusura con eccedenze:

a) saranno posti in mobilità ex l.223/91 tutti i dipendenti che ne faranno richiesta con precedenza per coloro che conseguiranno il trattamento pensionistico nei termini individuali di fruizione del trattamento di mobilità;
b) nel caso in cui, a livello di Unità coinvolta, non si dovessero riassorbire tutte le eccedenze presenti, l'Azienda procederà a compensazioni tra Negozi della stessa provincia tenuto conto delle capacità di riassorbimento dei Negozi stessi;
c) a livello territoriale, con cadenza trimestrale, Azienda e Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di monitorare l'applicazione del presente accordo, con particolare

riferimento alle ricadute organizzative richieste dalle compensazioni tra negozi dello stesso territorio. Inoltre, nel caso in cui il ricorso a quanto previsto dai punti 2 a) e 2 b) non permettesse il riassorbimento di tutte le eccedenze, Azienda e OOSS si incontreranno per ricorrere agli ammortizzatori sociali più idonei;

3) I criteri di scelta per la collocazione in mobilità (ex art. 5, L. 223/91) sono pertanto quelli della volontarietà in concorso con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell'Azienda. L'Azienda verificherà la possibilità di erogare degli incentivi economici ad integrazioni al T.F.R. secondo criteri relativi ai soggetti beneficiari.

4) Le Parti inoltre convengono che, vista la complessità del processo di mobilità delineato, soprattutto in relazione ai tempi di dismissione dei Negozi in chiusura, il termine previsto di 120 giorni per l'esaurimento di tale processo viene spostato al 31/12/2007 (art. 24 L.223/91 come interpretato dal Co 4, art.8 del D.L. 148/1993).

Azienda e OOSS si incontreranno a livello nazionale con cadenza semestrale per monitorare l'applicazione del presente accordo. In tali occasioni verranno analizzate le problematiche persistenti di cui al punto 1).
Azienda e OO.SS. infine convengono che eventuali e ulteriori processi di riorganizzazione che comportano una revisione dei livelli occupazionali non previsti al momento della sottoscrizione dalla presente intesa, previa comunicazione alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, verranno risolti mediante confronti e accordi tra Azienda e OOSS a livello dei territori coinvolti - ancorché dovessero coinvolgere province diverse - e dovranno comunque fare riferimento a quanto stabilito dal presente accordo.

La Upim Srl e le OO.SS. si danno atto di avere esperito tutte le procedure di cui all'art. 4, L.223/91, anche per gli effetti previsti dall'art. 5 Co 4 della stessa legge. e che i criteri per la collocazione in mobilità si intendono integrativi/sostitutivi di quanto previsto dall'art. 5 della L.223/91.

Questo verbale di accordo sarà ratificato congiuntamente dalle Parti stipulanti al Ministero del Lavoro a definizione della procedura avviata.

L.c.s.

L'Azienda

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil